REGOLAMENTO (CEE) N. 3510/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, della categoria di prodotti n. 43 (codice 40.0430), originari del Brasile beneficiaria delle preferenze tarffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue della categoria di prodotti n. 43 (codice 40.0430), il massimale è fissato a 4,5 t; che, alla data del 12 novembre 1987, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Numero di codice	Categoria	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0430	43	51.03		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto
		55.06		Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
		56.06 B		Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali discontinue (o di cascami di fibre tessili, sintetiche e artificiali), preparati per la vendita al minuto:
				B. di fibre tessili artificiali
			51.03-10, 20 55.06-10, 90 56.06-20	Filati di filamenti sintetici o artificiali discontinui; filati di cotone, preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente